AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI IN AMBITO COMUNITARIO

di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

La normativa di riferimento che **dal 4 dicembre 2011** disciplina l'autotrasporto di persone in ambito comunitario è contenuta nel **Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009**, che a decorrere da tale data ha abrogato il **Regolamento (CEE) n. 684/92 del 16 marzo 1992** che trovava applicazione **dal 1° giugno 1992** **(1)**.
Tale regolamento si applica:

- ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus effettuati nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso;

- nonché agli spostamenti a vuoto di tali veicoli in relazione a tali trasporti.

Gli attuali Paesi membri dell'Unione Europea (UE) sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia ed Ungheria (*a decorrere **dal 1° luglio 2013** anche la **Croazia** entrerà a far parte dell'UE, divenendone così il 28° Stato membro*).
In data 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, firmato il 21 giugno 1999.
A seguito di tale accordo, la licenza comunitaria in possesso dei vettori comunitari permette anche l'effettuazione di servizi internazionali di autotrasporto di viaggiatori, regolari ed occasionali, con provenienza o destinazione Svizzera; viceversa, i vettori svizzeri utilizzeranno un'autorizzazione analoga alla licenza comunitaria rilasciata dalle Autorità Svizzere per effettuare i medesimi servizi internazionali di autotrasporto di viaggiatori.
«Ai sensi del citato Regolamento n. 1073/2009 l'impresa è tenuta al possesso della licenza comunitaria qualora intenda effettuare servizi internazionali di trasporto di viaggiatori con autobus aventi come transito o destinazione il territorio di uno degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo (SEE) (gli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo sono gli Stati dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia),
e della Confederazione Svizzera finanche gli stessi servizi interessino altresì il territorio di un Paese terzo. Per le imprese è altresì necessario avere la licenza comunitaria anche nel caso in cui effettuino servizi occasionali diretti verso i Paesi aderenti all'Accordo Interbus.
La licenza comunitaria, pertanto, non è necessaria quando - a titolo di esempio - si effettuano servizi occasionali aventi come destinazione Stati quali la Tunisia o il Marocco, o servizi regolari con la Croazia o con la Serbia raggiunti via mare senza transitare per un Paese aderente al SEE o per la Confederazione Svizzera» (vedasi il **punto 1**, intitolato: *«Contesto normativo»,* della **circolare n. 3/2011** - prot. n. 26216 - del 2 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Con la circolare D.G. T.S.I. n. 5/2012 dell'1 giugno 2012 (prot. n. 13260), avente per oggetto: *«Regolamento (CE) n. 1073/2009. Rilascio licenza comunitaria per il trasporto*

internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- *«facendo seguito alla circolare di questa Direzione Generale n. 3/2011 del 2 dicembre 2011, tenuto conto delle disposizioni emanate con il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 11, comma 6 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché dei chiarimenti resi con la nota ministeriale prot. n. 12374, del 23.5.2012»;*

- ritenuto *«necessario fornire, per connessione, chiarimenti anche in ordine al rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di persone»;*
ha preliminarmente rammentato che: *«Come noto, per ottenere o mantenere la licenza comunitaria le imprese di trasporto di persone con autobus,* ***stabilite in Italia****, devono dimostrare di possedere i requisiti fissati all'articolo 3 paragrafo 1 del Regolamento comunitario n. 1073/2009, tra i quali è ricompreso quello di essere state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1071/2009».*

TRASPORTI PER CONTO TERZI

Per effettuare trasporti internazionali di viaggiatori per conto terzi a mezzo autobus, in forma di **servizi regolari**, ivi compresi i **servizi regolari specializzati** o i **servizi occasionali**, i vettori devono essere titolari di una **licenza comunitaria** rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento**(2)**.
Tali autorità**(3)** rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria di **colore blu chiaro(4)**, custodito dal vettore, e il numero delle relative copie certificate conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone:

1. a titolo di piena proprietà;
2. ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto:
   - d'acquisto rateale;
   - di noleggio;
   - di leasing.

La licenza comunitaria è rilasciata a nome del vettore ed è personale: non può quindi essere da questi ceduta a terzi.
Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ogni veicolo ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di **dieci anni (5)**.

NOTE

(1) *Il nuovo Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 novembre 2009 n. L 300. In particolare:*

- *ai sensi dell'art. 30: «I regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III»;*
- *ai sensi dell'art. 31: «Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea [e, cioè, il 4 dicembre 2009]. Esso si applica a*

decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione dell'articolo 29, che si applica a decorrere dal 4 giugno 2010» [si tratta dell'articolo con cui sono state apportate le modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, in particolare all'art. 8].

(2) *A differenza di quanto previsto in caso di autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi in ambito comunitario, qualora il conducente dell'autobus sia cittadino di un paese terzo non è richiesto che a bordo del veicolo, oltre alla copia certificata conforme della licenza comunitaria, debba trovarsi anche l'attestato di conducente: «Si ricorda anzitutto che l'attestato di conducente è volto a certificare che "nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada" (art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 881/92 come mod. da Reg. (CE) n. 484/02). L'introduzione del nuovo obbligo documentale da parte del Regolamento (CE) n. 484/02 è dunque avvenuta, come anticipato, con un intervento di natura interpolativa sul Regolamento (CE) n. 881/92. Quest'ultimo, come si evince già in sede di definizioni (art. 2), si applica solo nell'ambito del trasporto merci su strada, risultando fuori dal campo di applicazione dell'attestato di conducente il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, sebbene effettuato da personale di guida di cittadinanza extracomunitaria» (vedasi nota prot. n. 25/I/0000217 del 6 giugno 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva).*

(3) *«Con circolare n. 1 del 9 gennaio 2009 e con le successive circolari n. 3 del 3/4/2009 e n. 4 dell'11/11/2010 sono state impartite dalla scrivente Direzione generale i criteri e le direttive per richiedere il rilascio e il rinnovo della licenza comunitaria in oggetto individuata. A far data dal prossimo 4 dicembre 2011 trova applicazione il Regolamento (CE). n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e il Regolamento n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. Contestualmente sono abrogati i Regolamenti (CEE) n. 684/1992, n. 11/98 e n. 12/98. Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dai citati Regolamenti si ravvisa l'esigenza di specificare le nuove modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica mediante l'emanazione di una nuova circolare in materia di licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori mediante autobus. Dalla data di emanazione della presente circolare le precedenti circolari nn. 1 e 3 del 2009, e n.4 del 2010 sono da ritenersi abrogate» (vedasi la circolare n. 3/2011 – prot. n. 26216 - del 2 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità - Divisione 2 «che trova applicazione a far data dal 4 dicembre 2011»). Rinviando per ogni eventuale ed ulteriore approfondimento alla consultazione della predetta circolare, in questa sede si ritiene utile evidenziare che:*

a) *per ottenere la licenza comunitaria le imprese di trasporto di persone con autobus devono dimostrare di possedere i requisiti fissati all'art. 3 paragrafo 1 del citato Regolamento (CE) n. 1073/2009. Pertanto, per richiedere il rilascio della licenza comunitaria le imprese stabilite in Italia devono:*

- *essere state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada di persone conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 (al riguardo, con la circolare D.G. T.S.I. n. 5/2012 dell'1 giugno 2012 – prot. n. 13260 – il medesimo Dicastero, nel fornire ulteriori chiarimenti in ordine al rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di persone, ha rammentato che: «Come noto, per ottenere o mantenere la licenza comunitaria le imprese di trasporto di persone con autobus, stabilite in Italia, devono dimostrare di possedere i requisiti fissati all'articolo 3 paragrafo 1 del Regolamento comunitario n. 1073/2009, tra i quali è ricompreso quello di essere state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1071/2009»);*
- *essere in possesso di un titolo legale valido per esercitare servizi di trasporto di viaggiatori a mezzo autobus (di linea o di noleggio con conducente) in ambito nazionale, rilasciato dalle competenti autorità (Stato, Regione, Provincia o Comune).*

Inoltre, per ciò che concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, la medesima impresa deve dimostrare di soddisfare i requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di dimensioni e pesi dei veicoli (n. 96/53/CE del 25 luglio 1996), montaggio e impiego di limitatori di velocità (n. 92/6/CEE del 10 febbraio 1992) e qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti (n. 2003/59/CE del 15 luglio 2003);

b) *le imprese stabilite in territorio italiano presentano la domanda – sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante – volta ad ottenere la licenza comunitaria alla competente Divisione 2 della suddetta Direzione Generale, che provvede al suo rilascio mediante apposita procedura informatica;*

c) *un'impresa, che intende impiegare gli autobus in propria disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione senza conducente con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio) in servizi di trasporto internazionali, dopo aver ottenuto la licenza comunitaria da parte della Divisione 2, deve richiedere per*

ciascuno di essi la copia certificata conforme della licenza comunitaria. La domanda – sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante – va presentata presso l'UMC nel cui territorio l'impresa richiedente ha la propria sede legale. Le imprese che hanno la propria sede legale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome sono tenute a presentare le domande agli Uffici individuati da queste in base a proprie disposizioni o ad intese intervenute con lo Stato ad eccezione di quelle stabilite nella regione Friuli Venezia Giulia che dovranno presentarle all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, avente sede a Codroipo (UD), in via Beano che svolge anche le funzioni amministrative nelle materie rimaste di competenza statale. Nella stessa domanda andrà indicata la targa di ciascun autobus per il quale si richiede la copia conforme. Corre l'obbligo di precisare che anche un'impresa, avente in propria disponibilità un solo autobus, è tenuta a richiedere il rilascio della copia certificata conforme della licenza comunitaria, stante l'obbligo, previsto dal Regolamento (CE) n. 1073/2009, di conservare l'originale della licenza presso la propria sede legale e di tenere a bordo dell'autobus esclusivamente la copia certificata conforme della licenza comunitaria;

d) *le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate dai suddetti Uffici a far data dal 5 dicembre 2011 dovranno essere stampate utilizzando il nuovo modello corrispondente a quello previsto dall'allegato II al Regolamento (CE) n. 1073/2009.*

(4) *Prima dell'applicazione delle nuove disposizioni comunitarie con decorrenza dal 4/12/2011, nonostante il modello di licenza comunitaria dovesse essere conforme a quello allegato al previgente Regolamento (CEE) n. 684/1992 del 16/3/1992, in molti casi le licenze comunitarie rilasciate dai vari Stati membri avevano invece impostazioni grafiche differenti. Allo scopo di ulteriormente facilitare le operazioni di controllo stradale il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009 ha così previsto un nuovo formato semplificato e standardizzato per la licenza comunitaria e per le copie certificate conformi, nonché l'elenco di elementi di sicurezza per evitare manipolazioni e falsificazioni di questi documenti, almeno due dei quali devono essere utilizzati. Si tratta dei seguenti elementi di sicurezza (allegato I al citato Regolamento n. 1073/2009): un ologramma, fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV, almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici), caratteri, simboli o motivi tattili, doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio, un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride). Per quanto concerne, infine, il colore dell'attuale modello di licenza comunitaria (figurante nell'allegato II al Regolamento n. 1073/2009) si segnala che lo stesso:*

- *dapprima era stato definito «blu chiaro Pantone»;*
- *successivamente - con decorrenza dall'11 luglio 2012 – è stato (ri)definito «blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore» (cfr. l'art. 1 del Regolamento (UE) n. 611/2012 della Commissione del 9 luglio 2012, con cui - considerando che «è necessario definire il colore con maggiore precisione per promuovere l'omogeneità e l'uniformità di interpretazione e applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009» - è stato modificato in tal senso il sopra richiamato allegato II al predetto regolamento). Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, quarto capoverso, del Regolamento (CE) n. 1073/2009: «La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore».*

(5) *Il nuovo Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009 prevede – a differenza del previgente Regolamento (CEE) n. 684/92 del 16/3/1992 – che la licenza comunitaria abbia una durata massima rinnovabile di 10 anni (anziché di 5 anni). In particolare, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del citato Regolamento (CE) n. 1073/2009: «La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni. Le licenze comunitarie e le relative copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza». Per quanto concerne la licenza comunitaria italiana:*

- *ai sensi dell'art. 2 del decreto dirigenziale prot. n. 231 dell'11 novembre 2011 del Direttore Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità: «La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 è rilasciata a domanda per un periodo di cinque anni di durata rinnovabile». Il nostro Paese, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare la durata di validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri, fissandola in cinque anni a decorrere dalla data di inizio di validità medesima, nonostante le nuove disposizioni comunitarie in materia – applicabili con decorrenza 4 dicembre 2011 – ne abbiano previsto il rilascio per una durata massima rinnovabile di dieci anni (art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1073/2009);*
- *«Nel caso in cui dall'accertamento non emergano motivi ostativi la Div. 2 procede al rilascio della licenza comunitaria, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, avente validità quinquennale come stabilito con Decreto Dirigenziale dell'11.11.2011, pubblicato sulla G.U., serie*

generale del 17.11.2011 n. 268» (cfr. il punto 3 della circolare n. 3/2011 – prot. n. 26216 – del 2 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

- *«Prima della scadenza della licenza comunitaria è possibile chiederne il rinnovo. Alla domanda volta ad ottenere il rinnovo della licenza comunitaria non è necessario allegare la licenza comunitaria in scadenza o scaduta» (cfr. il punto 2 della medesima circolare n. 3/2011).*

Per ulteriori approfondimenti in materia (comprensivi di schede tecniche relative a tutti gli accordi in vigore tra l'Italia ed i vari Paesi extracomunitari con numerose tabelle riepilogative) vedasi la **3ª Edizione** (aprile **2013**) del prontuario «***Autotrasporto nazionale ed internazionale di cose e persone***» (Sapignoli Editore).

Sconto per i soci Asaps (prezzo di copertina € 25,00).

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**
**** Ispettore Capo della Polizia Stradale**